

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2017, n. 26-5560

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 40/1998, inerente il progetto: "Intervento di adeguamento e manutenzione piste 100 e 104. Comprensorio sciistico di Claviere nel Comune di Cesana Torinese (TO)", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO), presentato dall'Unione Montana Comuni Olimpici.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Parigi:

In data 26.10.2016, il dott. Giorgio Marco Fasano, in qualità di funzionario dell'Unione Montana Comuni Olimpici – con sede legale nel Comune di Cesana Torinese (TO), ha perfezionato la documentazione a corredo della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 21.10.2016 al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto denominato: "Intervento di adeguamento e manutenzione piste 100 e 104. Comprensorio sciistico di Claviere nel Comune di Cesana Torinese (TO)", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23.03.2015, n. 28-1226.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/1998, ha perfezionato il deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della L.R. 40/1998; l'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato pubblicato sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", in data 21 ottobre 2016.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport, la struttura regionale competente, nonché quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Sanità.

Come dichiarato dal proponente nell'istanza, l'opera non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta ed è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989; gli interventi previsti consistono nella: "messa in sicurezza per la compatibilità ambientale dell'intervento di adeguamento e manutenzione piste 100 e 104 comprensorio sciistico di Claviere nel Comune di Cesana Torinese (TO)".

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di valutazione ed il coordinamento delle procedure autorizzative alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico Regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

Il giorno 29.11.2016 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale il Responsabile del procedimento ha illustrato al soggetto proponente quanto è emerso nella prima riunione dell'Organo tecnico regionale, tenutasi il 24.11.2016, in cui si è valutata la documentazione pervenuta e, nello specifico, si è proceduto ad approfondire gli aspetti salienti del progetto, con particolare riferimento alla presenza di amianto, alla stabilità delle scarpate, monitoraggio, scavi e rapporti, beni paesaggistici.

Il giorno 15.12.2016 si è riunito l'Organo tecnico regionale; nel corso della riunione, è emersa la necessità di richiedere al proponente delle integrazioni progettuali inerenti i seguenti aspetti:

- piano di monitoraggio fibre aero disperse di amianto;
- piano di monitoraggio dell'efficacia dei ripristini e degli inerbimenti;
- dimensionamento delle opere infrastrutturali e di attraversamento idraulico;
- approfondimenti sulle trasformazioni che hanno interessato superfici forestali;
- movimenti terra, aspetti cantieristici e di rappresentazione grafica connessi alla presenza di amianto.

In data 13.01.2017, con lettera prot. n. 483, sulla base dell'analisi della documentazione progettuale presentata, dei contributi dei diversi Settori delle Direzioni regionali interessate all'istruttoria, del contributo tecnico scientifico di Arpa Piemonte, oltre a quanto emerso in sede di riunioni di Conferenza dei Servizi, tenutasi il 29.11.2016, e dell'Organo tecnico regionale, in data 15.12.2016, sono state richieste, di seguito elencate, le integrazioni necessarie per il prosieguo dell'istruttoria regionale, che sono pervenute in data 08.06.2017:

- problematiche forestali e di assetto idrogeologico,
- inerbimento con idrosemina,
- opere infrastrutturali,
- bilancio inerti,
- cantiere,
- interferenze con sottoservizi,
- documentazione tecnico amministrativa,
- monitoraggio,
- cronoprogramma,
- amianto.

In data 11.07.2017 si è riunito l'Organo tecnico regionale; nel corso della riunione, a seguito della valutazione della documentazione integrativa pervenuta, si è ritenuto che le criticità emerse potessero essere superate con specifiche prescrizioni; in data 21.07.2017 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale sono state illustrate al proponente le conclusioni dell'istruttoria.

Dato atto che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti agli atti i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati:

- parere della commissione locale del paesaggio del Comune di Cesana T.se n. 2183 del 21/04/2017 ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- parere del Settore Territoriale Regionale Area Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. 9 agosto 1989, n. 45;
- contributo tecnico della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, prot. n. 18047/A16000 del 25.07.2017;
- contributo tecnico scientifico dell'Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice – Attività di produzione, prot. n. 65894 del 27.07.2017;
- contributo tecnico scientifico dell'Arpa Piemonte – Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto - Struttura Semplice Polo Amianto, prot. n. 63449 del 20.07.2017.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza dei Servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, relativamente al progetto "Intervento di adeguamento e manutenzione piste 100 e 104", da realizzarsi nel Comprensorio sciistico di Claviere nel Comune di Cesana Torinese (TO), in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, unitamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato della presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, consentono di prevenire o comunque risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- problematiche forestali e di assetto idrogeologico,
- interventi di ripristino,

- stabilità delle scarpate,
- cantiere,
- monitoraggio,
- amianto.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. del 9 agosto 1989, n. 45;

vista la L.R. del 14 dicembre 1998, n. 40;

visto il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;

visto il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14;

visto il D.Lgs. del 16 giugno 2017, n. 104;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto: "Intervento di adeguamento e manutenzione piste 100 e 104", da realizzarsi nel Comprensorio sciistico di Claviere nel Comune di Cesana Torinese (TO), presentato dal dott. Giorgio Marco Fasano, in qualità di funzionario dell'Unione Montana Comuni Olimpici, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di dare atto che il presente provvedimento comprende le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - autorizzazione L.R. 45/1989;
- di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, è valida per un periodo di cinque anni, scaduti il quale la progettazione dei lavori previsti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione;
- di stabilire che, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 14 del D.Lgs. 104/2017, il giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto "Intervento di adeguamento e manutenzione piste 100 e 104", da realizzarsi nel Comprensorio sciistico di Claviere nel Comune di Cesana Torinese (TO) in oggetto ha efficacia per cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore di lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;
- di dare atto che, in nessun caso, la Regione Piemonte è da ritenersi responsabile verso il proponente e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l'esecuzione dell'opera derivanti dalla realizzazione della stessa.

Copia della presente deliberazione verrà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017

Premessa.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam* (fase di esercizio)

1. Amianto

- a. Al fine di preservare le opere realizzate e di prevenire il rischio di indebita esposizione all'amianto l'amministrazione comunale deve adottare appositi provvedimenti amministrativi atti a porre limitazioni PERMANENTI all'uso delle aree individuate con i colori rosso, arancione e giallo nella carta 012_INT_CARTA POMA. In particolare dovrà essere vietato il transito mediante opportune restrizioni (recinzioni e cartellonistica di segnalazione, avvertimento di pericolo rischio amianto) da posizionare all'ingresso e uscita delle piste, degli accessi laterali o della sentieristica utilizzata. Deve altresì essere vietata qualsiasi altra attività che possa pregiudicare la copertura erbosa del terreno. Del divieto dovrà essere data adeguata informazione agli addetti alla manutenzione degli impianti e piste sciistiche, alla popolazione e ai turisti. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale, motivate e subordinate a precisi requisiti.
- b. Ulteriori interventi di messa in sicurezza/copertura di aree con amianto potranno essere richiesti ad ARPA (Polo Amianto e Dipartimento di Torino) ed ASL qualora si riscontrino situazioni di rischio;
- c. Deve essere previsto un monitoraggio ambientale in SEM anche durante l'esecuzione di scavi nelle zone gialle (presenza di amianto poco probabile), tuttavia tenuto conto del

contesto si ritiene sufficiente un punto di campionamento con frequenza quotidiana, sottovento rispetto al punto di esecuzione dei lavori. Qualora nell'esecuzione dei lavori venga accertata la presenza di amianto le modalità operative e le precauzioni da adottare (compreso il numero di punti di monitoraggio) saranno quelle previste per le zone con accertata presenza di amianto.

- d. Con riferimento al monitoraggio in corso d'opera (esterno al cantiere) deve essere assunto il valore di 1 f/l come valore di allarme al di sopra del quale deve essere attuata la procedura prevista a pag. 39 del documento PC0_VIA_INT_002_00 Relazione geologica, geotecnica e nivologica integrativa. In caso di superamento deve essere data immediata comunicazione ad ARPA ed ASL. Si prescrive che, oltre a quanto previsto nella procedura in caso di superamento del valore di "allarme", la ripresa dei lavori potrà avvenire solo a seguito di ulteriore monitoraggio che evidenzii l'efficacia dei provvedimenti adottati e previa comunicazione ad ARPA (Polo Amianto e Dipartimento di Torino) e ASL.
- e. I materiali di provenienza "extra cantiere" (materiale ghiaioso terroso e terreno agrario) devono essere certificati esenti da amianto (amianto totale).
- f. L'area di cantiere deve essere chiaramente delimitata in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni aggiuntive eventualmente impartite dall'ASL competente.
- g. I lavori devono essere condizionati all'ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni aggiuntive eventualmente impartite dall'ASL competente, anche tenuto conto che:
 - è prevista l'esecuzione dei lavori in "zona gialla" e in "zona verde" per mezzo ditte non iscritte alla categoria 10B dell'Albo Gestori Ambientali;
 - preso atto che è prevista l'analisi con l'uso della tecnica SEM dei campioni finalizzati a valutare l'esposizione dei lavoratori all'amianto (interno cantiere), è parere degli scriventi che il valore limite di riferimento non può essere quello previsto per i monitoraggi condotti con la tecnica MOCF (100 ff/l), ma dovrà essere opportunamente definito con la ASL competente;
 - i riferimenti al D.Lgs. 277/91 presenti nella documentazione in esame risultano superati dal D.Lgs. 81/08.

2. Interventi di ripristino

- a. Al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- b. La messa in sicurezza dell'area dovrà essere vincolata al raggiungimento degli obiettivi prefissati di copertura erbacea del terreno, come calcolati nella relazione tecnica (001_INT_RELAZIONE_INTEGR punto 09.01.01) e indicati nella tavola "010_INT_coperture_erbacee". Eventuali insuccessi dovranno essere oggetto di verifica con Regione Piemonte e Arpa in modo che vengano definite le più idonee azioni correttive.

3. Organizzazione del cantiere

- a. Movimentazione inerti. All'interno del cantiere si dovrà evitare il trasporto di materiale da scavo dalle zone indicate nella Cartografia "012_INT_POMA" come aree con "Amianto presente ed abbondante" (zona rossa) verso aree di cantiere con probabilità di occorrenza inferiore di amianto, così come si dovrà evitare il trasferimento di inerti dalle aree indicate con "Amianto presente e distribuito" (zona arancione) verso aree di cantiere con amianto "poco probabile" o "escluso".

b. Tutela delle acque e del suolo:

- la stazione di lavaggio dei mezzi di cantiere prevista a fondo pista in località Gimont dovrà prevedere la raccolta delle acque di lavaggio in contenitore stagno; le acque raccolte dovranno poi essere conferite a ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento finale;
- per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e messi in atto tutti gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali e del suolo da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
- per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche superficiali e sotterranee, si sottolinea la necessità di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d'acqua e sul suolo del cemento e degli additivi.

c. Atmosfera. L'impresa dovrà attuare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri sospese così come previsto al Punto 06.05, 002_INT_Relazione geologica della documentazione progettuale).

d. Rifiuti. Dovrà essere prevista l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine della fase di costruzione.

4. Monitoraggi

a. Le attività di monitoraggio post operam dovranno essere garantite per un periodo di 5 anni, come dettagliato negli elaborati progettuali; dopo tale periodo di tempo il soggetto gestore dovrà comunque garantire un sistema di monitoraggio permanente degli interventi di recupero e messa in sicurezza della pista e delle relative scarpate di monte e di valle. Il monitoraggio dovrà svolto nelle stagioni idonee a tali operazioni.

b. Nel caso di situazioni anomale e impreviste o per segnalare la necessità di apportare modifiche al piano di manutenzione è richiesto l'invio alla Regione Piemonte e ad Arpa Piemonte di una relazione sullo stato di attuazione dei monitoraggi e sui risultati ottenuti con le eventuali misure correttive proposte.

c. Nel corso del monitoraggio post operam il proponente dovrà inviare con cadenza annuale alla Regione Piemonte e ad Arpa Piemonte una relazione sui risultati dei monitoraggi; dopo i primi 5 anni di monitoraggio il proponente dovrà inoltre inviare ai suddetti enti una relazione conclusiva.

5. Stabilità delle scarpate

a. Dovrà essere verificata la stabilità delle opere in as built, con riferimento alle sezioni di progetto maggiormente critiche, eventualmente con il ricorso a migliori interventi di ancoraggio e fondazione delle opere di sostegno.

6. Ulteriori prescrizioni

a. L'apertura all'esercizio dell'impianto in oggetto è subordinata all'esecuzione di tutte le attività di sistemazione, drenaggio, recupero, mitigazione e compensazione ambientale, come indicati nella progettazione esaminata. Queste dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.

- b. La gestione del rischio valanghivo sulla pista compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; il Direttore di pista dovrà effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso, al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe, citato a pag. 48 della Relazione Geologica / Nivologica. A tal fine si ritiene indispensabile il coordinamento con le analoghe figure professionali preposte alla stessa funzione sulla parte francese del comprensorio, in quanto responsabili peraltro delle operazioni di bonifica delle valanghe sui pendii nord-orientali del M. Gimont, sotto la cresta di confine in territorio italiano, attraverso la formalizzazione di procedure operative condivise.

Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici)

Fase di progettazione esecutiva

- In fase di redazione del progetto esecutivo presso la sezione n. 1 e n. 15 bis le opere di drenaggio delle acque superficiali dovranno essere previste e realizzate con accorgimenti tecnici (es. lastricatura delle canalette) finalizzati a limitare l'infiltrazione delle acque in profondità ed aumentare la stabilità della scarpata di riporto;
- in fase di progettazione esecutiva il dimensionamento dei tiranti associati alle opere di sostegno delle scarpate dovrà essere oggetto delle verifiche di sicurezza previste dalle NTC 2008;
- in fase di progettazione esecutiva delle opere (treppiedi in legno) a difesa del rimboschimento compensativo dovranno essere effettuate dal progettista le specifiche verifiche di sicurezza, con riferimento a quanto specificato dal D.M. 14/1/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni";

Fase di cantiere

- lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi con dinamica torrentizia;
- sia in corso d'opera che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- per la realizzazione di tutte le opere, i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere, predisponendo se necessario delle adeguate opere provvisorie volte a scongiurare l'evenienza;
- l'efficienza delle opere di drenaggio (sia delle acque superficiali che profonde) dovrà essere oggetto di periodica verifica, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione, con immediato ripristino delle strutture eventualmente danneggiate o non più efficienti;
- in prossimità della sezione n. 13, a quota 2130 m c.a., ove si è riscontrata la presenza di minerali asbestiformi in corrispondenza di una superficie di faglia, la Direzione Lavori valuterà l'eventuale necessità di opere aggiuntive di sostegno del terreno vegetale di copertura dell'affioramento, al fine di impedirne il franamento ad opera di acque di ruscellamento.